



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria**

VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900

PEC [VVIS011007@pec.istruzione.it](mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it)


e-mail: [VVIS011007@istruzione.it](mailto:VVIS011007@istruzione.it)

**I.T.G.** Tel 0963.376745

**I.T.I.** Tel. 0963.376741

**I.T.E.** Vibo Tel 0963.547113 / Mileto 0963.338191

Cod. Mecc. **VVISO11007** - Cod. Fiscale **96035950797** - Codice Univoco dell'Ufficio **UFE5FL**



Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al sito WEB  
All'Albo dell'Istituto  
Bacheca RE

Avviso n.24

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali .

Visti:

- ✓ Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche"
- ✓ Art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
- ✓ Art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
- ✓ CCNL-Scuola
- ✓ DPR 62/2013
- ✓ DPR 81/2023

si comunica quanto segue.

L'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957 che vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Tuttavia, il medesimo art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma 5 dell'articolo 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012, prevede che il conferimento di incarichi e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi provenienti da amministrazioni pubbliche diverse o da soggetti privati siano disposti dai rispettivi organi competenti, tenendo conto della specifica professionalità e delle potenziali situazioni di conflitto di interesse. Le disposizioni dell'art. 53 si applicano a tutti i dipendenti pubblici, con eccezioni specifiche per i dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% e per altre categorie particolari.

Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione i compensi derivanti da:

- ✓ Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- ✓ Utilizzazione economica di opere dell'ingegno e invenzioni industriali;
- ✓ Partecipazione a convegni e seminari;
- ✓ Incarichi con rimborso delle spese documentate;
- ✓ Incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- ✓ Incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita;
- ✓ Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione verifica l'assenza di situazioni di conflitto di interesse. In caso di inosservanza, il compenso deve essere versato all'amministrazione di appartenenza per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti

Il comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità si applichi anche ai dipendenti part-time, con eccezioni per specifiche categorie. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata aggiuntiva non può essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né accettare impieghi alle dipendenze di privati o cariche in società aventi fine di lucro, salvo specifiche eccezioni. Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentito l'esercizio della libera professione, purché non pregiudichi l'attività docente e sia coerente con l'insegnamento impartito. I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli allievi di altri istituti vi è l'obbligo di informare il Dirigente Scolastico e l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

Si invita tutto il personale a prendere visione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità e a presentare eventuali ulteriori richieste di autorizzazione secondo la modulistica allegata.

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Maria Gramendola**

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del  
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse